

Concessione rilasciata a Cablecom canale info (Concessione Cablecom canale info)

del 4 marzo 2005

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 21 giugno 1991¹ sulla radiotelevisione (LRTV);
in esecuzione dell'ordinanza del 6 ottobre 1997² sulla radiotelevisione (ORTV),
rilascia a Cablecom Srl, Zollstrasse 42, 8021 Zurigo la concessione seguente:

Sezione 1 In generale

Art. 1 Concessionario e oggetto della concessione

¹ Conformemente alle prescrizioni della legge sulla radiotelevisione (LRTV) e dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV), Cablecom Srl è autorizzata a diffondere, nelle regioni linguistiche corrispondenti, un programma televisivo in tedesco e uno in italiano sui canali informativi o di servizio delle sue reti via cavo.

² Salvo disposizioni contrarie della presente concessione, le indicazioni date nella richiesta e nei documenti complementari sono determinanti e vincolanti per quanto concerne l'estensione, il contenuto e il tipo di programma, l'organizzazione e il finanziamento.

Art. 2 Scopo

Nell'ambito del suo mandato, Cablecom Srl fornisce ai clienti di reti via cavo informazioni quotidiane senza particolare importanza per la formazione dell'opinione politica e informazioni sull'offerta della rete.

Sezione 2 Programma

Art. 3 Contenuto

¹ I programmi riuniti sotto la denominazione Cablecom canale info diffondono i seguenti contenuti:

- a. informazioni turistiche generali;
- b. informazioni sulle manifestazioni culturali;

¹ RS 784.40

² RS 784.401

- c. previsione meteorologiche e informazioni sugli orari dei trasporti pubblici;
- d. filmati promozionali della rete e informazioni sui programmi trasmessi;
- e. informazioni fornite da enti d'interesse generale e senza scopo di lucro;
- f. viste panoramiche preregistrate;
- g. informazioni relative alla rete via cavo e alle singole offerte della rete.

² Non è autorizzata la pubblicità commerciale per terzi; è fatto salvo il diritto all'autopromozione e alla pubblicità per offerte legate al programma.

³ È fatto salvo l'esame della denominazione del programma da parte di altre autorità.

Art. 4 Autonomia redazionale e indipendenza

¹ Cablecom Srl garantisce l'autonomia redazionale e l'indipendenza per quanto riguarda la concezione del programma.

² I principi d'informazione sanciti all'art. 4 LRTV si applicano in modo illimitato al lavoro redazionale e hanno la priorità sugli accordi contrattuali conclusi da Cablecom Srl.

Art. 5 Produzione

¹ Almeno la metà del programma di Cablecom Srl è costituito da produzioni proprie o su mandato.

² I produttori, indipendenti dalle emittenti, devono essere presi in considerazione in modo appropriato nella produzione del programma.

Art. 6 Ripresa

La ripresa di parti intere di trasmissioni di altre emittenti o la ripresa regolare di trasmissioni informative importanti deve essere previamente approvata dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento).

Sezione 3 Aspetti tecnici

Art. 7

¹ Il programma è diffuso via cavo.

² Il Dipartimento approva i mezzi tecnici di diffusione in un allegato della concessione.

³ Le modifiche dell'allegato tecnico devono essere previamente sottoposte al Dipartimento.

Sezione 4 Obbligo d'informare

Art. 8

¹ Per il 30 aprile di ogni anno, Cablecom Srl presenta all'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) il suo rapporto di gestione; esso contiene i conti annuali e il rapporto annuale. Il rapporto di gestione deve essere stilato conformemente alle disposizioni degli articoli 662 segg. del Codice delle obbligazioni³.

² Il rapporto annuale informa su:

- a. attività di Cablecom Srl e dei suoi organi;
- b. attività dell'organo di mediazione.

Sezione 5 Modifica e obbligo d'esercizio

Art. 9 Modifica

Eventuali modifiche della presente concessione rese necessarie in seguito all'adeguamento del diritto svizzero alle norme internazionali non conferiscono a Cablecom Srl alcun diritto d'indennizzo.

Art. 10 Obbligo d'esercizio

Il Dipartimento può emanare obblighi o limitare, sospendere, revocare o ritirare la concessione se l'esercizio è interrotto per una lunga durata senza l'autorizzazione del Dipartimento.

Sezione 6 Validità

Art. 11

La presente concessione entra in vigore retroattivamente il 1° marzo 2005 ed è valida fino al 28 febbraio 2014. Non vi è diritto al suo rinnovo.

4 marzo 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

